non risulta dal verbale, ma da un certificato firmato dal presidente dell'ufficio medesimo e dal segretario, e presentato dagli elettori unitamente ad una delle tre proteste di cui ho sopra parlato.

Quindi questo certificato esiste nell'incartamento, ma nel verbale non vi è parola di questa risoluzione presa dagli elettori.

Ma indipendentemente da questo fatto, esiste l'altro motivo anche più grave della irregolarità delle liste. L'ufficio, dopo di aver richiamate tutte le liste per vedere se veramente esse erano irregolari, e mancavano d'ogni maniera d'autenticità, ha dovuto convincersi, tenendo presenti le liste medesime ed esaminandole diligentemente, che effettivamente erano irregolari, anzi talune irregolarissime, perchè si trovavano parecchi nomi scritti in diverse liste di diversi comuni.

Nè ciò basta; a parecchie di queste liste medesime manca l'approvazione del decreto del prefetto, e se per alcune c'è un decreto, c'è un decreto stampato, ma senza la firma del prefetto.

Quindi per questi due motivi, l'ufficio IV per l'organo mio propone alla Camera l'annullamento della elezione del collegio di Zogno nella persona del signor G. B. Barca.

(È annullata.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SULL'ACCERTAMENTO DEL NUMERO E DELLA QUALITÀ DEGL'IMPIEGATI.

PRESIDENTE. Non essendovi altri relatori sulle elezioni, l'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul rapporto della Commissione incaricata di accertare il numero e la qualità dei deputati impiegati.

Siamo alla categoria dei professori, circa la quale l'onorevole Crispi aveva fatto una proposta sui numeri 14 e 17.

La parola è all'onorevole ministro della pubblica istruzione.

BERTI, *ministro della pubblica istruzione.* È mio intendimento di fornire alcuni schiarimenti intorno alla osservazione che fece l'onorevole Crispi nell'ultima tornata in proposito dei professori i quali insegnano nell'istituto superiore di Firenze.

Quest'istituto tanto prima quanto dopo il decreto del 1859, con cui fu aggrandito, venne sempre considerato come parte integrante dell'insegnamento universitario della Toscana.

Infatti prima del 1859 i giovani che avevano preso la laurea nelle Università di Pisa e di Siena non potevano essere ammessi al pratico esercizio che veniva loro conferito da questa laurea senza che avessero atteso ai corsi dell'istituto superiore di Firenze.

Nell'ultimo regolamento i giovani non possono presentarsi alla laurea nelle Università di Pisa e di Siena senza che abbiano un certificato di aver fatto il corso in quell'istituto; per conseguenza i professori ad esso addetti non solo sono in tutto e per tutto pareggiati ai professori delle Università di Pisa e di Siena, ma si debbono considerare come facienti parte del corpo accademico delle medesime, e quindi essi vogliono essere considerati nello stesso modo con cui lo sono i professori universitari; ed infatti i professori dell'accademia scientifica di Milano sono dalla legge 13 novembre 1859 pareggiati a quelli delle Università di Pavia, Torino, ecc.

Credo poi che vi è una ragione intrinseca di pareggiamento, inquantochè l'insegnamento che si dà nell'istituto superiore di Firenze essendo superiore, direi quasi, all'insegnamento dato nelle Università, è chiaro che se il professore di questa è eleggibile, deve *a fortiori* esserlo il professore dell'istituto di perfezionamento, come lo è eziandio quello dell'accademia scientifica di Milano.

Quanto alla inamovibilità, io sono più liberale dell'onorevole Crispi. Io credo che l'inamovibilità, questo privilegio o diritto per cui il professore viene pareggiato al magistrato, assicura la libertà e la indipendenza alla scienza. L'inamovibilità del professore è un diritto più moderno che antico. Ma a questo diritto corrisponde il dovere di dispensare la scienza, come il magistrato la giustizia: di dispensarla cioè con gravità, con convenienza, di dispensarla in quei modi ed in quelle misure che le leggi dello Stato e la qualità dell'ufficio comportano.

Credo adunque che i professori dell'istituto superiore di Firenze non possano essere nè sospesi, nè rimossi dall'uffizio senza che siano osservate le forme con cui la legge guarentisce la inamovibilità ai professori universitari. Epperò essi devono essere, quanto alla eleggibilità, pareggiati a questi ultimi, anzi considerati come professori di scuole universitarie.

CRISPI. Domando la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Difatti nel decreto 31 luglio 1859 del Governo toscano relativo alle Università di Siena e di Pisa, si dice che l'istituto di studi pratici e di perfezionamento in Firenze conterrà, oltre la sezione della facoltà medico-chirurgica dell'Università di Pisa insegnante nell'arcispedale di Santa Maria Nuova, tre altre sezioni, le quali costituiscono con gli insegnamenti dati in Pisa ed in Siena il sistema degli studi che noi possiamo chiamare sistema universitario della Toscana.

Abbiamo anche un parere del Consiglio di Stato, il quale pareggia i diritti dei professori dell'istituto di perfezionamento a quelli appunto dei professori delle Università di Pisa e di Siena.

CRISPI. Se non vi fossero altri argomenti, il discorso dell'onorevole ministro per l'istruzione pubblica deve convincere la Camera della esattezza del mio assunto.

Il ministro non vi ha espresso se non che un suo parere, imperocchè se leggesse il decreto del 22 dicem-